Pubblicato il 23/04/2018

N. 04433/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13266/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 13266 del 2017, proposto da Antonino Fanara, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Condo' (cod. fisc.: CND MNL 82D06 H501B) e dall'avv. Antonio Zimbardi (cod. fisc.: ZMB NTN 83T07 E791C), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Zimbardi, in Roma, via Livorno, n. 6;

contro

Ministero dell'Interno, Interno, in persona del ministro pro-tempore e Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Giovanni Domiano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto prot. n. 180 del 29/09/2017, notificato in data

16/10/2017, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata a seguito del decreto autorizzativo di nuove assunzioni emesso dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 04/08/2017;

- del verbale n.10 del 19/09/2017, citato nel Decreto prot. n. 180 del 29/09/2017 – e non conosciuto – con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 135 del 04/09/2017 – così come risultante dal medesimo Decreto prot. n. 180 - ha ritenuto non idoneo il ricorrente per *"lesioni psoriasiche localizzate ai gomiti e alla faccia tibiale di entrambe le gambe di notevole estensione. D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, comma 2, allegato B, punto 5"*;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;

-ove occorra, previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 1, C. 2, allegato B, punto 5, D.M. 11/03/2008 n. 78, e di ogni atto o provvedimento ad esso consequenziale, ivi compreso l'art. 1, C. 2, Lett. d) D.M. n. 5140 del 06/11/2008, laddove indicherebbe *tout court* come causa d'inidoneità le "*malattie cutanee croniche*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Visto la relazione di verificazione, depositata in data 15.3.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1677 del 7.2.2018 , che ha precisato che il ricorrente è affetto da *" lesioni psoriasiche ai gomiti alle ginocchia bilateralmente ed al polpaccio destro in assenza di deficit funzionale"*;

Considerato che il punto 5 dell'Allegato B del D. M. 11 marzo 2008 n. 78, fra le cause di esclusione, prevede: *"Le infermita' e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, che per sede, estensione o gravita' sono causa di limitazioni funzionali";*

Vista la sentenza Cons. Stato, Sez. 3° n. 2018 del 18.5.2016, resa su fattispecie analoga;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *internet* dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura *"La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";*

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 12 (dodici) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 30

maggio 2018;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione, sospendendo, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 30 maggio 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti

interessati nei termini indicati.